



L'ago nel pagliaio

L'ago nel pagliaio


Ricerche puntigliose nei mille aghi della normativa scolastica.

Contrattazione di istituto

di Gina Spadaccino



Per evitare la diatriba che ogni anno puntualmente si verifica a scuola, è possibile regolare col contratto di istituto l'attribuzione di ore eccedenti entro le 6h settimanali al personale docente? Si può per esempio introdurre una clausola con cui si inibisce ai docenti a T.I. di assumere tali ore?

La risposta è negativa in quanto la materia esula completamente dalle competenze attribuite dall'art. 6 del CCNL/2003 alla contrattazione di istituto. Le ore eccedenti del personale docente sono regolate dalle norme contrattuali vigenti (art. 25 del CCNL del 26/05/1999, art. 70 del CCNL del 4/08/1995, artt. 30 e 31 del CCNI del 31/08/1999), ai sensi dell'art. 28 del CCNL/2003. Si tenga presente che sul tema è intervenuto anche l'art. 22, comma 4 della Legge 448/2001, secondo il quale "nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore settimanali".

A parte i progetti che utilizzano il fondo di istituto, anche i PON possono formare oggetto di contrattazione?

L'utilizzazione del personale in progetti al di fuori del fondo di istituto non è materia di contrattazione ma di informazione successiva, come prevede l'art. 6, comma 2 lett. k del CCNL/2003, relativamente soltanto ai "criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni".

Il dirigente scolastico nella sua proposta di contratto ci ha sottoposto un testo in cui ha inserito la clausola che i compensi delle attività aggiuntive saranno ridotte per assenze continuative stabilendo un tetto alla quota di dette assenze, per qualsiasi causa queste si verificano. Come RSU siamo assolutamente contrari ad una proposta del genere, ma essa potrebbe essere sostenibile da un punto di vista contrattuale?

Non si ritiene possibile stabilire delle condizioni che le linee generali contrattuali non abbiano previsto. L'aver pensato di inserire un deterrente per le assenze del personale che, al pari delle attività aggiuntive, sono un diritto, e per le quali sono anche state delineate perfettamente le modalità di fruizione, porta ad una indebita interpretazione delle norme contrattuali in netto contrasto con le stesse.

Nel caso non ci sia accordo il contratto può essere sottoscritto da solo un membro della RSU insieme con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ma con esclusione degli altri due membri della RSU?

Sulla questione della validità della sottoscrizione dei contratti integrativi è intervenuta l'ARAN con la nota del 15 febbraio 2002, prot. 1702, che al punto 2, comma 3 così si esprime: "Si precisa che in sede di con-

trattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL e dalla RSU, che, come precisato al punto 1, decidono al loro interno a maggioranza". E, più oltre, al punto 5 "In ogni caso, le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, il regolamento di funzionamento delle RSU, i rapporti di questa con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa, sono problemi di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso e rispetto ad essi le singole amministrazioni non sono tenute ad alcun intervento (v. anche il precedente punto 1)". Alla luce di quanto sopra, fermo restando che sono di pertinenza della RSU le modalità di espressione della sua maggioranza, che dovrebbero essere riportate nel suo regolamento di funzionamento, non si può considerare valido un contratto di istituto sottoscritto da un solo membro su tre della rappresentanza sindacale unitaria, ancorché firmato dalla maggioranza "numerica", o addirittura

ra dalla totalità, delle OO.SS. trattanti quali seconda componente della delegazione di parte sindacale.

Gradirei sapere in che cosa consiste esattamente la proroga del contratto di istituto. Se per esempio se ne cambia solo una parte mantenendo il grosso del vecchio contratto, occorre rifirmare l'intero contratto per farlo valere per l'anno successivo?

La proroga "tacita", per definizione, non richiede alcun accordo aggiuntivo: semplicemente, allo scadere dell'accordo, se nessuna delle due parti che lo hanno sottoscritto prende l'iniziativa, l'accordo rimane in vigore. Se le parti concordano di rivedere solo alcune clausole, si fa un nuovo distinto accordo che integra quello precedente e che va naturalmente sottoscritto. Non occorre rinegoziare tutte quelle parti su cui si è convenuto di non ritornare. Se si vuole, per una questione di leggibilità, sottoscrivere un "testo coordinato", lo si può naturalmente fare, senza necessariamente ridiscutere le parti tuttora valide.

Assemblee dei docenti, assemblee degli studenti



di Franco Capacchione

Con le unità didattiche di 50', come vengono conteggiate le due ore di assemblea sindacale per i docenti?

Alle assemblee è dedicato l'art. 8 del CCNL 24/7/03 che prevede 10 h annue per le assemblee in orario di servizi. Non si parla, quindi di unità di lezione, ma di ore, per cui in caso d'indizione di un'assemblea, ai docenti partecipanti spettano 120 minuti di esonero dalle lezioni, anche se queste ultime hanno una diversa scansione oraria. Di conseguenza, se l'orario delle lezioni si conclude alle 13,40, ciascun docente deve lasciare la classe alle 11,40. Se invece si concorda con il DS che non è il caso di frazionare le unità di lezione e, pertanto, è opportuno che le 10 h spettanti vadano rapportate alle unità di 50 minuti, a questo punto ad ogni docente spettano 12 unità di 50 minuti ciascuna. (10 h = 600 m e pertanto 600 m : 50 m = 12 unità orarie). Ovviamente il diritto ad usufruire di 12 unità di lezione spetta proprio in tutti i casi in cui si effettua il recupero dei 10 m. Qualora invece le ore siano tutte di 50 m e non si procede ad alcun recupero, sembra più giustificata la fruizione di 10 unità orarie di 50 m.

Premesso quanto sopra, occorre prendere visione del contratto regionale, per accertare se per le assemblee che riguardano per es. un comune (territoriali), in presenza di scuole con orari differenti, non sia stato previsto un orario standard di partecipazione. Occorre verificare, inoltre, (ciò vale specialmente per i grossi centri) se non sia stato previsto un tempo di percorrenza per il raggiungimento della scuola sede dell'assemblea.

Esiste qualche normativa, circola o sentenza che stabilisce la presenza a scuola e quindi il rispetto dell'orario di lezione per gli insegnanti durante l'assemblea di istituto degli studenti?

Le assemblee di cui all'oggetto sono regolamentate dagli artt. 13 e 14 del D. lgs. 297/94 in cui sono stati trasfusi gli artt. 42/44 del DPR. 416/74, esplicitati e commentati dalla CM 312/79

Da quanto sopra si rileva: (art. 13, co. 8): "All'assemblea di classe o d'istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, I DOCENTI CHE LO DESIDERINO"; (art. 14, co. 1): "L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento"; (art. 14, co. 4): "Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti"; (art. 14, co. 5): "Il preside ha potere d'intervento nel caso di violazione o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea".



La lettura della già citata CM 312/79 chiarisce ancor meglio ed in modo dettagliato tutti i passaggi. In assenza di altri interventi del MPI sull'argomento, è stata emanata la nota del 26/11/03, prot. 4733/A3 che ha regolamentato ESCLUSIVAMENTE le assemblee (non più di 4 all'anno) con la presenza di esperti su particolari tematiche che, rientrando nei 200 gg. di lezione, impongono all'istituzione scolastica "l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti".